



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 328

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Razzolini, Pavanetto, Casali, Soranzo, Andreoli, Formaggio e Rizzotto

**“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16 MAGGIO 2019
IN MERITO ALLA TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E
SOSTEGNO ALLE BANDE MUSICALI, FANFARE, CORI E GRUPPI
FOLK”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 maggio 2025.

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16 MAGGIO 2019 IN MERITO ALLA TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE BANDE MUSICALI, FANFARE, CORI E GRUPPI FOLK”

Relazione:

La legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, rappresenta il quadro normativo di riferimento attraverso cui la Regione del Veneto promuove il pluralismo culturale e sostiene le espressioni artistiche e creative diffuse sul territorio. Essa individua nella cultura un elemento strategico per la crescita della comunità veneta, contribuendo alla coesione sociale, alla partecipazione civica e alla valorizzazione delle identità locali.

In questo contesto, le espressioni della cultura musicale amatoriale, quali bande musicali, cori, fanfare e gruppi folk, costituiscono un patrimonio immateriale di straordinaria rilevanza, profondamente radicato nella storia e nell'identità delle comunità locali.

Il presente progetto di legge si propone di modificare e integrare la legge regionale n. 17/2019 mediante l'introduzione di un nuovo articolo, finalizzato alla tutela, valorizzazione, promozione e sostegno delle formazioni musicali e coreutiche popolari del Veneto, riconoscendone la funzione sociale, educativa e culturale.

Questi soggetti, spesso composti da volontari e operanti in forma associativa, svolgono un ruolo fondamentale nel tramandare le tradizioni musicali e nel favorire la partecipazione dei cittadini alla vita culturale dei territori. Il loro impegno contribuisce alla coesione sociale, alla formazione musicale di base e alla vivacità del tessuto culturale locale, rendendo la cultura accessibile a tutti, anche nelle aree meno servite dai grandi circuiti dello spettacolo.

Con questo progetto di legge si intende rafforzare il ruolo delle bande, dei cori, delle fanfare e dei gruppi folk quali presidi culturali e identitari del territorio veneto, riconoscendone il valore per la salvaguardia del patrimonio immateriale regionale e promuovendone la diffusione, anche attraverso l'interazione con il sistema educativo e le istituzioni culturali.

L'articolo 1 del progetto, mediante l'inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, prevede strumenti specifici di intervento regionale a sostegno di queste realtà: dalla possibilità di erogare contributi per il funzionamento e l'attività delle formazioni musicali e folkloristiche, fino al finanziamento di azioni mirate, come l'acquisto di strumenti, la catalogazione di partiture, la digitalizzazione degli archivi, la produzione di musica originale o il recupero di spazi destinati alle prove.

Viene inoltre istituito l'elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali, con l'obiettivo di censire, riconoscere e monitorare il panorama delle realtà attive nel settore, agevolando al contempo la programmazione e il sostegno delle politiche culturali a esso dedicate.

L'articolo 2, relativo alla norma finanziaria, stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con le risorse già allocate nel bilancio regionale, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16 MAGGIO 2019
IN MERITO ALLA TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E
SOSTEGNO ALLE BANDE MUSICALI, FANFARE, CORI E GRUPPI
FOLK”**

**Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
“Legge per la Cultura”.**

Dopo l’articolo 37 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, è inserito il seguente:

“Art. 37 bis - Azioni per la tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk.”

1. La Giunta regionale salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la cultura musicale amatoriale bandistica, corale, strumentale, folkloristica e delle fanfare, quale espressione del patrimonio culturale immateriale regionale. In particolare, ne riconosce la funzione sociale, culturale, identitaria, educativa e territoriale, nonché il valore di arte accessibile.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale

- a) definisce le linee di sviluppo strategico per la promozione, la conoscenza, la diffusione, l’insegnamento e la pratica della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico, delle fanfare e della danza popolare, secondo quanto previsto dagli strumenti di programmazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 17/2019 e con le modalità di cui all’articolo 9;
- b) sostiene, anche mediante la concessione di contributi, le attività delle bande musicali, dei cori, delle fanfare e dei gruppi strumentali e folk, favorendone la visibilità, la diffusione e la continuità operativa, in ragione del loro valore culturale, sociale ed educativo, riservando particolare attenzione alle realtà capaci di attrarre nuove generazioni e di garantire, attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, il ricambio generazionale, la trasmissione dei saperi e la salvaguardia del patrimonio culturale nel tempo.

3. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 2, la Giunta regionale attribuisce priorità alle seguenti azioni:

- a) acquisto, miglioramento e completamento di strumenti musicali, partiture, attrezzature, allestimenti fissi e mobili, divise e abiti tradizionali funzionali all’attività musicale;
- b) censimento, recupero, restauro, conservazione, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio storico-musicale, coreutico e materiale, ivi compresi strumenti, spartiti, documenti archivistici, abiti tradizionali, registrazioni e altri beni mobili, anche attraverso iniziative espositive, museali;
- c) recupero, adeguamento e fruizione di spazi destinati alle prove e alle attività di aggregazione sociale;
- d) produzione, diffusione e valorizzazione della musica originale a carattere amatoriale;
- e) sostegno ai costi di trasporto e ospitalità dei complessi musicali per la partecipazione a manifestazioni e spettacoli in ambito regionale ed extraregionale;

f) sostegno a progetti di orientamento musicale promossi dalle istituzioni scolastiche, anche finalizzati alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del repertorio musicale popolare e amatoriale veneto;

g) sostegno ad attività di ricerca su partiture, compositori, documenti e testi, finalizzate alla conoscenza del repertorio e delle figure rappresentative della tradizione musicale popolare veneta.

4. Sono beneficiari degli interventi di cui al presente articolo:

- i Comuni;

- i complessi amatoriali bandistici e corali, i gruppi strumentali, folk e le fanfare con sede nel territorio regionale, costituiti legalmente da almeno due anni in forma di associazione o fondazione, senza fini di lucro, che abbiano svolto attività documentata per un analogo periodo;

- enti, associazioni e istituzioni private senza scopo di lucro, con finalità educativo-culturali connesse al mondo della musica amatoriale bandistica, corale, strumentale e folkloristica, con particolare riferimento a quelli che operano in prevalenza nel repertorio musicale popolare e amatoriale veneto.

5. È istituito l'elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali operanti nel Veneto, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 17/2019, finalizzato a raccogliere i dati identificativi dei suddetti complessi. Con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità di iscrizione, nonché le modalità di gestione, aggiornamento e utilizzo dell'elenco.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 37 bis, comma 3, lettere e) ed f), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 37 bis, comma 3, lettere a), b), c), d) e g), quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la Cultura”.....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	4
Art. 3 - Entrata in vigore.....	4